



COMUNE DI LURATE CACCIVIO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE
VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – ALLACCIO	4
ART.4 – SPESE DI ALLACCIAMENTO.....	4
ART. 5 – CANONE ANNUALE	5
ART. 6 – OMESSO PAGAMENTO	5
ART. 7 – RIALLACCIO ALLA RETE	6
ART. 8 – VARIAZIONI NELL'UTENZA	6
ART. 9 – TRASFERIMENTO SALMA.....	6
ART. 10 – CESSAZIONE DELL'UTENZA	7
ART. 11 – ALLACCI ABUSIVI.....	7
ART. 12 – SEGNALAZIONE GUASTI	7
ART. 13 – DIVIETI	7
ART. 14 – NORME FINALI	8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione delle lampade votive presso i cimiteri comunali.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano:

- a) La fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi ecc..;
- b) I rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- c) Le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
- d) L'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

3. Per altri tipi di fornitura non previsti, è facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura per usi diversi da quelli sopra riportati; nel qual caso sarà quantificato apposito canone.

ART. 2 – MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.

2. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutto l'arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di lavori sugli impianti.

3. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente che fornisce l'energia elettrica. L'abbonato non avrà, pertanto, diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

4. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di

ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.

5. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.

6. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

ART. 3 – ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Cimiteriale mediante la sottoscrizione di apposita domanda nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso e cimitero di destinazione, con precisa indicazione dell'esatta ubicazione.

2. Il Servizio cimiteriale, ad avvenuta sottoscrizione della domanda, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio tecnico per l'attivazione dell'allaccio.

ART. 4 – SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Le tariffe relative al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica (allacciamento) e al canone annuo di esercizio sono determinate in base a deliberazione del Consiglio comunale.

2. Le spese di allacciamento saranno addebitate nella prima fattura di pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

3. Il canone per l'esercizio del punto luce è comunque dovuto per ogni lampadina collegata.

4. La disattivazione e la riattivazione del punto luce per lavori di carattere straordinario che comportano la rimozione della lapide sono a carico del richiedente.

ART. 5 – CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale. Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente nell'apposita domanda. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

3. Il canone del primo anno di attivazione del servizio di illuminazione votiva è calcolato in 1/12 per ogni mese di effettivo esercizio del punto luce; le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.

ART. 6 – OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio riscossione, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata e procede all'emissione di un sollecito di pagamento maggiorato di una percentuale pari al 20% del canone. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

2. Eventuali pagamenti avvenuti con data successiva a quella indicata nel sollecito non verranno rimborsati, in quanto incamerati quale rimborso spese per la disattivazione dell'impianto.

ART. 7 – RIALACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio, nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

ART. 8 – VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) L'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) Il nominativo dell'intestatario del bollettino.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate al Servizio cimiteriale con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dal precedente articolo 7.

ART. 9 – TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come

previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

ART. 10 – CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

ART. 11 – ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

2. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

ART. 12 – SEGNALAZIONE GUASTI

1. E' interesse dell'intestatario del bollettino segnalare eventuali guasti o interruzioni al Servizio Cimiteriale il quale provvede, previa verifica della posizione dell'utenza, alla comunicazione scritta del reclamo all'Ufficio Tecnico nella persona del responsabile del servizio.

ART. 13 – DIVIETI

1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare

l'energia elettrica o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente, anche se senza danno per il Comune.

2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto, salvo il risarcimento dei danni apportati e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

3. Il Comune avrà facoltà di interrompere anche il servizio previa semplice comunicazione all'interessato, qualora l'utente compisse vandalismi od abusi sugli impianti.

ART. 14 – NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile in materia.

2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.

3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.